

proprio paese, di contrattare, di conseguire per via di testamento; non si può ricusare a una certa nazione una tale comunicazione senza un patentissimo torto, se almeno non se n'è resa indegna con qualche delitto.

Ma questi sentimenti non mi pajono intieramente solidi, e sostenibili; poichè o la permissione, di cui si tratta, è stata accordata espressamente, o tacitamente; se espressamente, o per mezzo d'una convenzione promessa, o per puro favore; se per convenzione, o promessa, quello a cui non è stata fatta, non potrebbe pretendere di conseguire nulla di ciò che contiene. Che se poi per puro favore, non solamente chi lo fa ad uno, è patrone di denegarlo a un altro, ma è in arbitrio anche di non volerlo accordare più in avvenire a quel tale, cui l'ha permesso in passato. Per la tacita concessione, questa è riputata un semplice favore, sempre in libertà da sospenderfi, e rifiutarsi (1). Tutto ciò però si deve intendere in supposto, che quelle tali cose, che si pretendono da un certo popolo, non siano dovute a tutti in genere (2) per la natural legge (a).

§. XV. Quanto fin qui abbiain detto, non riguarda, che li più comuni doveri dell'umanità, ai quali mancare non si potrebbe senza dimostrare affai bassi sentimenti, e indegni d'un uomo, e una estrema meschinità, e fardidezza. Ma vi ha una maniera più nobile di dar contraffegni agli altri uomini di quella eguaglianza, e parentela, nella quale seco loro siamo per natura; cioè di fare gratuitamente, o per un principio di benevolenza particolare, o di generosità, o per tenerezza, o per compassione qualche cosa, che ricerchi spesa, o penosa cura, ed incomodo per sovvenire alle necessità di qualcuno: lo che si chiama beneficenza (3), liberalità, il di cui esercizio ben maneggiato

(a) Vedi Boecclero in Grot. ubi supra. Della beneficenza, e della liberalità.

(1) Ottimamente riflette anche qui il Tommasio. *Non negandum tamen consilium esse, si in ejusmodi denegatione rationes addantur, vel certe denegationis verba ita temperentur, ut nulla sub iis contumelia latere possit. Ubi sup. §. 46.*

(2) E questa una clausula importante, che il Puffendorf non doveva tralasciare.

(3) Da quanto qui si avvanza, chiaro risulta, essere la beneficenza il compimento della benevolenza; cioè la sola benevolenza senza la beneficenza a nulla serve, se non se a divertire colui, che della stessa è pieno, e invaso. Quella che giova agli altri è la beneficenza, siccome l'Autore del Dizionario Filosofico seriamente riflette a questa parola. Onde anche qui mi sia permesso il far avvertir ai lettori, quanto coloro, che stabilir vogliono per fondamentale principio del natural diritto l'amore, vadino errati; poichè s'appigliano a un sentimento dell'animo inoperoso relativa-

mente agli altri, e che va disgiunto sovente dalla beneficenza, restando nel cuor di quello bene spesso sepolto, che dal medesimo è preso, senza alcuna esterna dimostranza, siccome nella prefazione §. IX. abbiain segnato. Non è già lo stesso della socialità, o sia del principio fondamentale nostro: dessa non può comporsi, e mantenersi senza le esterne rimostranze di beneficenza, di benevolenza, di assistenza reciproca; cose che a formar questa concorrono, e senza l'adempimento delle quali non può sussistere, e durare. Il tante volte citato Tommasio ubi sup. §. 47. confermi quanto si è fin qui detto. *Beneficium est, si quis ex singulari benevolentia, & propria generositate, vel ex singulari affectu, vel ex commiseratione conditionis aliene gratis quid in alterum conferat, impensa, aut opera laboriosa constans, quo ipsius necessitatibus subveniatur, aut insignis quepiam utilitas eidem concilietur.*